



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI**

REGOLAMENTO N. 4/2017

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO, NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

Articolo 1

Indizione delle elezioni

1.1. Ai sensi dell'Art. 9, primo comma e quarto comma, e dell'Art. 13 del «Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali», il Direttore del Dipartimento indice, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'assunzione dell'Ufficio, le votazioni per l'elezione di un Rappresentante degli Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, nel Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

1.2. Le elezioni, di cui al primo comma del presente Articolo, sono indette anche in caso di decadenza, di trasferimento, di dimissioni o di sopraggiunto impedimento, per un periodo superiore a tre mesi, dell'eletto.

1.3. Nei casi previsti dal precedente comma, le votazioni sono indette entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione, al Direttore del Dipartimento, della decadenza, del trasferimento, delle dimissioni o del sopraggiunto impedimento dell'eletto.

Articolo 2

Elettorato attivo

2.1. L'elettorato attivo spetta a tutti coloro i quali, alla data del Decreto di indizione delle elezioni, risultino Studenti iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

2.2. Sono esclusi dall'elettorato attivo, coloro i quali siano stati sospesi a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospesi cautelativamente.

Articolo 3

Elettorato passivo

3.1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli Studenti, iscritti alle Scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, aventi elettorato attivo.

Articolo 4

Convocazione degli aventi diritto al voto

4.1. Il Direttore del Dipartimento provvede, almeno cinque giorni prima della data della votazione, alla convocazione degli aventi diritto al voto, mediante lettera circolare o posta elettronica all'indirizzo di Ateneo, indicando: l'ubicazione del seggio elettorale, che deve essere posto in un locale del Dipartimento; la data per la votazione, in una sola giornata, e l'orario di apertura del seggio, almeno pari a tre ore e nei giorni e orari di apertura del Dipartimento; ogni ulteriore notizia utile alla consultazione.

Articolo 5

Commissione elettorale

5.1. La Commissione elettorale è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento, almeno tre giorni prima della data fissata dallo stesso per le votazioni.

5.2. La Commissione elettorale è formata da un minimo di tre e da un massimo di cinque Componenti effettivi, e da un numero congruo di Supplenti, scelti fra le unità di Personale

tecnico-amministrativo del Dipartimento.

5.3. La Commissione elettorale è presieduta dal Componente con maggiore anzianità di ruolo; le funzioni di Segretario sono assunte dal Componente con minore anzianità di ruolo o dal Componente designato dal Presidente.

5.4. Il seggio elettorale deve osservare l'orario di apertura definito dal Direttore del Dipartimento.

5.5. La Commissione elettorale si deve costituire almeno un quarto d'ora prima dell'inizio della votazione, al fine della vidimazione delle schede e di ogni altra operazione utile.

5.6. La Commissione elettorale deve operare con la contemporanea presenza, almeno, della maggioranza dei suoi Componenti.

5.7. Al termine della votazione, la Commissione elettorale procede allo scrutinio immediato delle schede.

Articolo 6

Operazioni elettorali

6.1. Aperto il seggio elettorale, un Componente la Commissione elettorale procede all'accertamento dell'identità dell'avente diritto al voto, mediante un valido documento di identità, ove lo stesso non sia noto ad alcuno dei Componenti la Commissione elettorale.

6.2. Nell'esercizio del voto non è ammessa procura.

6.3. L'elettore può esprimere una sola preferenza, indicando il prenome e il cognome del votato, o il solo cognome, ove non esistano casi di omonimia.

6.4. È consentita, nella espressione della preferenza, la aggiunta dei titoli professionali del votato, ma sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

6.5. Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza.

6.6. Nel caso in cui, al momento della chiusura delle operazioni elettorali, siano ancora presenti, nella sala delle votazioni, aventi diritto al voto, gli stessi possono esercitare il diritto di voto.

6.7. Terminate le operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale, unitamente agli altri Componenti, procede allo spoglio delle schede.

6.8. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

6.9. Nell'ipotesi di contestazione di un voto, il Presidente della Commissione elettorale può

deciderne l'attribuzione. In caso di opposizione di uno dei Componenti la Commissione elettorale, la stessa Commissione decide, a maggioranza, sull'attribuzione del voto.

6.10. Per la validità della votazione, è richiesto il *quorum* di cui all'articolo 9, comma 4, del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali; qualora, all'esito dello scrutinio, tale *quorum* non risulti raggiunto, il Presidente della Commissione elettorale dichiara non valida la votazione. In tal caso, il Direttore indice la seconda votazione, con la medesima maggioranza.

6.11. Risulta eletto colui, il quale abbia ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più votati, risulta eletto il più giovane di età.

Articolo 7

Processo verbale

7.1. Tutte le operazioni elettorali debbono essere riportate su apposito verbale, redatto in duplice copia, sottoscritto da tutti i Componenti la Commissione elettorale e dagli stessi siglato in ciascun foglio.

7.2. I plichi, contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede consegnate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, le schede annullate e gli elenchi dei votanti, debbono essere consegnati, non oltre il giorno successivo a quello della votazione, alla Segreteria del Dipartimento, che li tiene in custodia nell'archivio del Dipartimento, per almeno tre anni dalla scadenza del mandato corrispondente all'elezione.

7.3. Una copia del verbale delle operazioni elettorali, debitamente sottoscritta da tutti i Componenti la Commissione elettorale, deve essere trasmessa, non oltre il giorno successivo a quello della votazione, al Direttore del Dipartimento, il quale provvede alla nomina dell'eletto, o degli eletti, con proprio decreto, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale.

Articolo 8

Durata in carica

8.1. L'eletto rimane in carica due anni solari, decorrenti dalla data della nomina.

Articolo 9

Entrata in vigore e pubblicità

9.1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 19 gennaio 2017.

9.2. Al presente Regolamento è data pubblicità via Internet, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.